

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 06 settembre 2004

UNIONE DEI COMUNI DELL'IRNO - (Provincia di Salerno) - Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Irno tra i Comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino e Pellezzano ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - approvato con delibera di C.C. n. 80 del 18/12/2002.

## INDICE

### TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Sede dell'Unione
- Art. 4 - Stemma e gonfalone
- Art. 5 - Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 - Scioglimento dell'Unione

### TITOLO II - ORDINAMENTO

- Art. 7 - Organi dell'unione
- Art. 8 - Consiglio dell'Unione - Composizione
- Art. 9 - Consiglio dell'Unione Competenze
- Art. 10 - Diritti dei consiglieri
- Art. 11 - Presidente del Consiglio dell'Unione - Competenze
- Art. 12 - Competenza della Giunta
- Art. 13 - Funzionamento della Giunta
- Art. 14 - Presidente e Vice Presidente
- Art. 15 - Competenze del Presidente
- Art. 16 - Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione
- Art. 17 - Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 18 - Indennità
- Art. 19 - Regolamenti

### TITOLO III - PARTECIPAZIONE

- Art. 20 - Criteri generali

### TITOLO IV - NORME DI COLLABORAZIONE

- Art. 21 - Rapporti con i Comuni componenti

### TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

- Art. 22 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
- Art. 23 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 24 - Collaborazioni esterne
- Art. 25 - Uffici di supporto agli Organi
- Art. 26 - Personale dell'Unione
- Art. 27 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

### TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 28 - Ordinamento
- Art. 29 - Risorse finanziarie
- Art. 30 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 31 - Attività finanziaria

- Art. 32 - Bilancio
- Art. 33 - Rendiconto
- Art. 34 - Controllo interno
- Art. 35 - Revisione economico-finanziario
- Art. 36 - Controllo di gestione
- Art. 37 - Tesoreria
- Art. 38 - Economato

#### TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 - Personale
- Art. 40 - Gestione del servizio di tesoreria
- Art. 41 - Entrata in vigore

### STATUTO

#### TITOLO I

#### ELEMENTI COSTITUTIVI

##### Art. 1

##### Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino e Pellezzano, sotto tale denominazione, seguito chiamata "Unione", è costituita volontariamente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e fino al 31/12/2014, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

2. L'Unione fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica Italiana, delle Comunità Locali della Regione Campania e della Provincia di Salerno ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.

3. Il presente Statuto è approvato unitamente all'Atto Costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino e Pellezzano, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino e Pellezzano.

5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

##### Art. 2

##### Finalità

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:

- a. Servizi sociali
- b. Protezione civile
- c. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e servizi di igiene urbana
- d. Canile intercomunale
- e. Catasto intercomunale.
- f. Servizi di P.M. e servizi di vigilanza territoriale ed ambientale
- g. Servizi archivistici museali e di biblioteca
- h. Sportello Unico delle Attività Produttive
- i. Sportello Europa per il reperimento di fondi europei
- j. Piani urbanistici intercomunali

k. Funzione di programmazione, progettazione, incentivazione, coordinamento, gestione diretta dello sviluppo economico, sociale, ambientale, infrastrutture del comprensorio utilizzando tutti gli strumenti di concertazione e partenariato sociale opportuni.

l. Gestione e riscossione dei tributi locali

m. Mobilità - Sistema dei trasporti locali

n. Sportello Unico Informagiovani

o. Valorizzazione patrimonio rurale con particolare riferimento ai siti ambientali, archeologici e sentieri montani.

2. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e si perfeziona attraverso una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione.

3. Gli atti di conferimento indicano apposite modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi.

4. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli Comunali, su proposta del Consiglio dell'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

7. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

#### **Art. 3**

##### **Sede dell'Unione**

1. L'Unione ha sede nel Comune di Baronissi presso la Sede Municipale.

2. Il Consiglio dell'Unione potrà adottare tutte le decisioni riguardanti la modificazione della ubicazione della sede sociale, nonché quelle riguardanti la costruzione ex novo di idonea struttura da destinare a sede, fatta salva la garanzia della copertura finanziaria per conseguire lo scopo.

3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli Organi Collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli Organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

4. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, L'Unione, per quanto possibile, favorirà l'insediamento di propri Uffici, deputati allo svolgimento di funzioni specifiche, nei vari Comuni che ne fanno parte, nell'intento di valorizzare sia le risorse umane, sia le competenze specifiche maturate da ciascun Comune, sia le vocazioni particolari di ciascun Comune.

#### **Art. 4**

##### **Stemma e gonfalone**

1. L'Unione dei Comuni negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "UNIONE DEI COMUNI DELL'IRNO".

2. Lo stemma, Il Gonfalone, i colori dell'Unione e il loro uso saranno individuati dal Consiglio dell'Unione, con apposito regolamento.

#### **Art. 5**

##### **Adesione di nuovi Comuni**

1. All'Unione possono aderire altri Comuni.

2. L'adesione è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni che hanno costituito l'Unione espresso attraverso atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali, approvati con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### **Art. 6**

##### **Scioglimento dell'Unione**

1. L'Unione cessa per la scadenza del termine di durata stabilito al primo comma dell'art. 1 o a seguito di deliberazioni di recesso di tutti i Comuni componenti, adottate con le procedure e con la maggioranza per le modifiche statutarie.

2. Ognuno dei Comuni partecipanti all'Unione può recederne, mediante comunicazione del legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata la deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie e divenuta efficace.

3. L'adempimento di cui al comma precedente dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso. In tal caso il recesso decorrerà a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo.

4. Nel caso in cui la comunicazione di recesso, formalizzata con le modalità di cui al comma due che precede intervenisse oltre i termini definiti dal precedente comma due, il recesso sarà operativo dalla scadenza dell'esercizio annuale successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di recesso.

5. Qualora però, sia nel primo che nel secondo caso la maggioranza dei Comuni facenti parti dell'Unione, con delibere dei rispettivi Consigli Comunali approvate con la maggioranza per le modifiche statutarie, esprima - entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione - il proprio diniego al formalizzato recesso, questo sarà operativo solo a far data dalla chiusura del secondo esercizio annuale successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione del recesso medesimo.

6. In ogni caso, l'Ente recedente è tenuto a rispondere degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo.

7. Nel caso di scioglimento dell'Unione, ciascun Comune indica il nominativo della persona individuata quale rappresentante dello stesso nel collegio di liquidazione dell'attività dell'Unione.

8. Al termine dell'attività dell'Unione, il Collegio incaricato della liquidazione trasmette, al Consiglio Comunale dei Comuni componenti, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione. I Consigli Comunali provvederanno a ratificarla, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

9. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo aveva comandato, per cui esso verrà inserito nella dotazione organica del Comune di provenienza.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO

#### Art. 7

##### Organi dell'unione

1. Sono Organi dell'Unione:

- a. il Presidente dell'Unione,
- b. il Consiglio dell'Unione
- c. la Giunta dell'Unione

2. E' prevista la funzione di Vice-Presidente, con l'onere di sostituire il Presidente in caso di assenza o indisponibilità.

#### Art. 8

##### Consiglio dell'Unione - Composizione

1. Il Consiglio è composto da dodici consiglieri i quali saranno nominati dai Consigli Comunali di ciascuno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. Ciascun Consiglio Comunale nomina i Consiglieri Comunali di sua spettanza tra i componenti del proprio Consiglio Comunale.

3. E', inoltre, componente di diritto del Consiglio, in aggiunta ai 12 Consiglieri espressi dai Consigli Comunali, il Presidente pro-tempore dell'Unione.

4. Allo scopo di contemperare le esigenze di adeguata rappresentatività di ciascuno dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, non si tiene conto delle rispettive popolazioni, ma delle esigenze di rappresentanza delle minoranze ed in ossequio ai predetti principi, si stabilisce che:

5. ciascun Comune esprima tre Consiglieri
6. ciascun Comune esprima non più di un terzo dei membri del Consiglio dell'Unione.
7. I dodici consiglieri elettivi, nominati dai singoli Consigli Comunali, sono così espressi:

- n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Baronissi;
- n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Fisciano;
- n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Pellezzano;
- n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Mercato S. Severino;

#### Art. 9

#### Consiglio dell'Unione Competenze

1. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione:

- a. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- b. l'adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- c. l'approvazione del rendiconto della gestione;
- d. l'approvazione del regolamento di contabilità e di economato;
- e. la nomina dei Revisori;
- f. l'approvazione della convenzione tipo di tesoreria;
- g. l'istituzione di Commissioni Permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, con la competenza specifica di disciplinare il loro funzionamento, i loro poteri, l'oggetto e la loro durata mediante approvazione di apposito regolamento;
- h. le competenze in genere che il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Consiglio Comunale, se e per quanto compatibili.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di un Comune aderente all'Unione è applicabile, ai fini della prorogatio dei componenti espressi da quel Comune, il comma 5 dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000. Gli stessi decadono automaticamente con l'intervenuto insediamento del nuovo Consiglio Comunale in sostituzione di quello disciolto.

3. Le norme di funzionamento del Consiglio dell'Unione sono stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione.

4. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente dell'Unione, sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

5. Nella stessa seduta procede, quale primo adempimento, alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente del Consiglio, che durano in carica per un anno.

6. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti nell'ambito dei rappresentanti dei Comuni cui spetta, a turno, l'assegnazione della carica, secondo il seguente ordine che si ripete ogni quattro anni:

- 1° Anno - Presidenza: Mercato San Severino - Vice Presidenza: Pellezzano;
- 2° Anno - Presidenza: Pellezzano - Vice Presidenza: Baronissi;
- 3° Anno - Presidenza: Baronissi - Vice Presidenza: Fisciano;
- 4° Anno - Presidenza: Fisciano - Vice Presidenza: Mercato San Severino;

7. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione.

8. il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

9. l'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione in cui risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei consensi. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il candidato più anziano di età tra i due in ballottaggio.

10. eletto il Presidente, si procede immediatamente alla elezione del Vice-Presidente, con le stesse modalità di elezione del Presidente.

11. la carica di Presidente e VicePresidente del Consiglio è incompatibile con quella di Parlamentare, di Consigliere Regionale o di Consigliere Provinciale.

12. il Presidente e VicePresidente del Consiglio, per gravi e comprovati motivi possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con votazione espressa per appello nominale e con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

13. in caso di revoca del Presidente o del Vice Presidente , l'elezione del subentrante deve avvenire sempre nell'ambito dei rappresentanti del comune cui spetta la carica nel periodo interessato.

14. Il Presidente ed il Vice-Presidente possono invece partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto allorché è posta in discussione la proposta di revoca che li riguarda. Non possono invece presiedere l'Assemblea, per cui, nel caso in cui entrambi siano sottoposti contemporaneamente a proposta di revoca, presiede la seduta il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 10**

##### **Diritti dei consiglieri**

1. Ai consiglieri dell'unione competono i diritti e le prerogative di cui all'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 11**

##### **Presidente del Consiglio dell'Unione - Competenze**

1. Al Presidente del Consiglio dell'Unione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. convoca - di concerto con il Presidente dell'Unione - il consiglio, lo presiede e ne dirige le attività, garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri delle questioni dell'ordine del giorno;
- b. coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti e speciali;
- c. sottoscrive le deliberazioni del consiglio insieme con il Segretario Generale;
- d. attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso;
- e. garantisce il regolare svolgimento delle sedute del consiglio facendone osservare la disciplina;
- f. è tenuto a riunire il Consiglio - in un termine non superiore a 20 giorni - quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- g. ha diritto di ricevere l'elenco delle Delibere adottate dalla Giunta.

#### **Art. 12**

##### **Competenza della Giunta**

1. La Giunta, così come composta al successivo art. 12, collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di governo sulle materie attribuite dallo Statuto, nonché sulle materie compatibili attribuite alle Giunte Comunali, dalle leggi e dai Regolamenti, che non rientrino comunque nelle competenze previste dalla legge e dal presente Statuto per il Presidente, il Segretario ovvero per i dirigenti.

3. la Giunta dell'Unione svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio dell'Unione,

4. la Giunta approva la proposta di relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento al rendiconto.

5. le competenze in materia contabile che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, affida all'organo esecutivo, si intendono riferite alla Giunta dell'Unione.

#### **Art. 13**

##### **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Unione.

2. la Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

3. La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. La Giunta dell'Unione è composta da cinque componenti, di cui quattro coincidono con i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte o loro delegati.

7. Il quinto membro viene nominato, nell'ambito dei soggetti di cui al penultimo comma del presente articolo, dal Presidente di turno dell'Unione. Tale membro resta in carica sino alla nomina del successore da parte del Presidente subentrante.

8. I Sindaci che assumono la carica di Presidente o Vice-Presidente dell'Unione la esercitano esercitare direttamente, poiché tali cariche non sono delegabili.

9. Possono essere delegati dal Sindaco, quali componenti della Giunta, soltanto i membri della Giunta Comunale del Comune medesimo.

10. Non possono essere delegati, comunque, membri del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 14**

##### **Presidente e Vice Presidente**

1. La Presidenza e la Vice presidenza dell'Unione è affidata a turno, per la durata di un esercizio annuale, a ciascuno dei Sindaci pro tempore dei Comuni che ne fanno parte, secondo il seguente ordine che si ripete ogni quattro anni :

- 1° Anno - Presidenza: Baronissi -Vice Presidenza: Fisciano;
- 2° Anno - Presidenza: Fisciano - Vice Presidenza:Mercato San Severino;
- 3° Anno - Presidenza: Mercato San Severino - Vice Presidenza: Pellezzano;
- 4° Anno - Presidenza: Pellezzano - Vice Presidenza: Baronissi;

2. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione.

3. Il Vice-Presidente, individuato nel componente della Giunta in rappresentanza del Comune, così come definito al comma 1 che precede, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

#### **Art. 15**

##### **Competenze del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive, impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

#### **Art. 16**

##### **Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione**

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli Organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

3. Il componente decaduto dovrà essere sostituito immediatamente dal Consiglio Comunale competente e in correlazione alla rappresentanza in esso espresso, nel caso in cui trattasi di componente del Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il Sindaco, per cui la decadenza colpisca un componente della Giunta, il predetto organo collegiale sarà integrato dal Presidente del Consiglio Comunale.

#### **Art. 17**

##### **Divieto di incarichi e consulenze**

1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

#### **Art. 18**

##### **Indennità**

1. Per lo svolgimento delle funzioni riconnesse agli organi dell'Unione è esclusa ogni corresponsione di indennità a qualsiasi titolo al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti la Giunta ed ai componenti il Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 19**

##### **Regolamenti**

1. I Regolamenti per le materie relative ai servizi conferiti all'Unione sono approvati dal Consiglio dell'Unione su proposta della Giunta, ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che sono approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

### **TITOLO III**

#### **PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 20**

##### **Criteri generali**

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti comunali.

2. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

3. L'unione garantisce la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati all'utenza anche attraverso l'adozione della carta dei servizi ed altre forme di tutela. L'attuazione dei principi espressi nei comma precedenti avviene attraverso norme regolamentari approvata dal Consiglio dell'unione.

### **TITOLO IV**

#### **NORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

#### **Art. 21**

##### **Rapporti con i Comuni componenti l'Unione**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate .

2. Copia di tali deliberazioni vengono trasmesse ai Comuni partecipanti, anche attraverso strumenti informatici.

3. I Sindaci dei Comuni, specificamente interessati ad argomenti in discussione, ove non intendano inviare relazioni scritte sull'argomento, possono partecipare alla discussione degli stessi durante le sedute del Consiglio dell'Unione, affinché sia evidenziato l'orientamento del Consiglio Comunale da essi rappresentato.

4. Almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, ogniqualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.



**TITOLO V**  
**UFFICI E PERSONALE**

**Art. 22**

**Organizzazione degli Uffici e del Personale**

1. L'Unione disciplina con appositi Regolamenti l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.
2. L'art. 38 che segue regola la dotazione organica del personale dell'Unione.
3. I criteri ai quali devono ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini: in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli Uffici e nei servizi
5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
6. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alla modifica di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

**Art. 23**

**Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La Giunta dell'Unione, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti degli enti non siano presenti analoghe professionalità.

**Art. 24**

**Collaborazioni esterne**

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

**Art. 25**

**Uffici di supporto agli Organi**

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere al costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione per l'esercizio di indirizzo e di controllo loro attribuite per legge, costituiti da dipendenti dell'Unione, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali.

**Art. 26**

**Personale dell'Unione**

1. L'Unione deve avvalersi prioritariamente dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.

**Art. 27**

**Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.

**TITOLO VI**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art. 28**

**Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

**Art. 29**

**Risorse finanziarie**

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni e servizi sono costituite da risorse proprie e da risorse derivanti che si configurano nei trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti.
2. Le risorse proprie sono costituite, in primo luogo dalle quote annuali di partecipazione alle spese generali di funzionamento dell'Unione, denominate Fondo di dotazione annuale, che verrà garantito attraverso il conferimento di un contributo: in quota capitaria ed in ragione di E. 1 (uno) per abitante ed in quota territoriale, attraverso un contributo di E. 500 (cinquecento) per ogni chilometro quadrato di estensione territoriale del singolo Comune costituente l'Unione.
3. L'eventuale adeguamento di tali quote viene deliberato dal Consiglio dell'Unione in relazione al fabbisogno annuale rilevato in fase di predisposizione del bilancio di previsione.
4. Sulla base di riparti approvati dal Consiglio dell'Unione, i comuni partecipanti sono tenuti a trasferire all'Unione la quota di spesa a loro carico relativa all'esercizio delle specifiche funzioni o servizi oggetto della gestione associata.

**Art. 30**

**Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione in relazione alle funzioni ed ai servizi unificati si sostituisce in tutti i rapporti finanziari facenti capo ai singoli Comuni.

**Art. 31**

**Attività finanziaria**

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, fermo restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà ed l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

**Art. 32**

**Bilancio**

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei bilanci comunali, sulla scorta della proposta di bilancio formulata dalla Giunta .
2. L'anno finanziario dell'Unione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Bilancio annuale di Previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio e dei documenti di programmazione ad esso allegati, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

**Art. 33**

**Rendiconto**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio e del Patrimonio.

2. In base alle disposizioni contenute nell'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà allegato al rendiconto, anche il conto economico.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla Legge per il Rendiconto del Comune, sulla scorta della proposta di rendiconto pervenuta dalla Giunta dell'Unione.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario ed il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 34**

##### **Controllo interno**

1. E' facoltà degli organi dell'Unione richiedere ai Dirigenti o Responsabili degli uffici specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesta il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora, comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/00.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto come previsto dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

#### **Art. 35**

##### **Revisione economico-finanziario**

1. La revisione è effettuata dall'organo di revisione composto ed eletto come dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e finanziari dell'organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposte e garanzie, con osservanza della legge di principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento.

3. I componenti l'organo di revisione devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1 del Codice Civile, dall'art. 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e, in generale, dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei componenti l'organo di revisione; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai "sindaci" delle società per azioni.

5. I componenti l'organo di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta; Possono essere revocati per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.

6. Le funzioni dell'organo di revisione sono quelle indicate dall'art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; in particolare esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consigli dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale

7. Nella relazione di cui al precedente comma possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia ed economicità della gestione

8. I componenti l'organo di revisione rispondono della veridicità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri della diligenza del mandatario, e qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività dell'organo di revisione e quella del Consiglio dell'Unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il collegio di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. il Consiglio dell'Unione, contestualmente alla nomina del collegio, ne fissa il compenso, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 36**

##### **Controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura dell'Unione, secondo quanto sarà stabilito, a tal proposito dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 37**

##### **Tesoreria**

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate dei comuni dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali

2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla Legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 38**

##### **Economato**

Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 39**

##### **Personale**

1. Fino alla copertura della dotazione organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre all'istituto del comando.

2. Al fine di definire la dotazione organica indispensabile, riguardante le figure dirigenziali essenziali, allo scopo di garantire immediatamente i necessari contributi di professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle attività dell'Unione dei Comuni, e, fino alla formulazione ed approvazione del Regolamento di organizzazione, l'Unione verrà dotata:

a) del Segretario

b) del Responsabile Finanziario

c) del Responsabile Tecnico.

3. Le predette tre figure professionali saranno conferite a rotazione, dal Comune che esprime il Presidente dell'Unione.

#### **Art. 40**

##### **Gestione del servizio di tesoreria**

Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria, la Giunta dell'Unione è autorizzata ad affidare a trattativa privata il servizio al tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione o, in subordine, ad uno dei tesorieri degli altri comuni partecipanti.

**Art. 41**

**Entrata in vigore**

1. Il presente statuto è approvato, con la maggioranza prevista per l'approvazione degli Statuti Comunali, dal Consiglio Comunale di ciascun Comune aderente ed è pubblicato, unitamente all'Atto Costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio di ciascun Comune aderente. Entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

2. Successivamente viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.